



Servizio Edilizia – Sede di Gorizia

Riparto per la concessione dei finanziamenti per l'acquisizione di immobili da destinarsi ad attività di pubblico interesse di cui all'articolo 5 commi da 22 a 24 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019). ED ACQ

#### Il Vicedirettore centrale

**Visto** l'articolo 5 commi da 22 a 24 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 "Legge di stabilità 2019", che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia contributi straordinari per l'acquisizione di immobili, parzialmente finanziata dai Comuni stessi, da destinarsi ad attività di pubblico interesse;

**Visto** in particolare il comma 23 del citato articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 "Legge di stabilità 2019" con il quale è previsto apposito Regolamento regionale per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione e successiva erogazione dei contributi, da approvarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 luglio 2019, n. 0115/Pres di emanazione del "Regolamento per la concessione dei finanziamenti per l'acquisizione di immobili da destinarsi ad attività di pubblico interesse di cui all'articolo 5 commi da 22 a 24 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), pubblicato sul BUR n. 29 del 17 luglio 2019;

**Visto** che l'art. 3 del Regolamento prevede che le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente o suo delegato, sono inoltrate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, dalle ore 8.00 del 3 settembre 2019 alle ore 17.00 del 24 settembre 2019, esclusivamente attraverso l'applicativo informatico reso disponibile sulla piattaforma regionale, a pena di inammissibilità;

**Visto** che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento:

- i finanziamenti sono assegnati con la procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, desunto dal numero di protocollo più basso, come risultante dal sistema informatico utilizzato per l'invio delle stesse e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio;

- sono ammissibili a contributo il prezzo di acquisizione e le spese notarili per la redazione dell'atto, nonché gli eventuali costi per la stipula del contratto preliminare;
- il contributo è fissato nella misura del 10% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nell'importo non superiore a 7.500,00 euro;

**Atteso che** che alla data del 24 settembre 2019 risultano pervenute 23 domande di cui

- 16 ammissibili a contributo (Allegato 1)
- 7 non accoglibili di cui 1 ritirata con pec TERINF/GEN 55655/A del 16 settembre 2019 e 6 replicate a seguito di correzione (Allegato 2);

**Accertato** che l'attuale disponibilità di bilancio sul capitolo di spesa 7197 consente di finanziare interamente, secondo il criterio di cui al succitato articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, tutte le domande ammissibili, come risultante dall'allegato A, per un totale complessivo ammissibile di euro 84.890,00;

**Visto**

- il comma 6 del Regolamento prevede che con l'atto di prenotazione dei fondi sono individuate le domande ammissibili a finanziamento sulla base delle risorse disponibili;
- il comma 2 dell'articolo 40 della LR 21/2007, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lett. b) della LR 13/2019 che individua, alle lettere a) e b), due nuove tipologie di procedimenti per i quali il legislatore esclude l'obbligatorietà della prenotazione delle risorse prevista dal comma 1 del medesimo articolo;
- la Circolare n. 6 della Direzione centrale finanze e patrimonio prot. n. 17414 del 13 agosto 2019 che recita "a decorrere dalla data di entrata in vigore della LR 13/2019, è consentito procedere direttamente all'assunzione dell'impegno di spesa finalizzato al trasferimento delle risorse o alla concessione di incentivi o contributi, ferma restando la facoltà, ove ritenuto opportuno, di procedere comunque alla prenotazione delle risorse";

**Ritenuto** di provvedere al riparto delle risorse disponibili, pari ad euro 84.890,00, tra i Comuni indicati nella tabella allegata;

**Vista** la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con il DPR n. 277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore centrale n. 3468/TERINF. del 2 agosto 2019 con il quale il dott. Silvio Pitacco è stato preposto all'incarico di Direttore del Servizio edilizia fino alla designazione di un nuovo direttore di servizio;

### **Decreta**

1. Per quanto indicato in premessa, sono approvati
  - L'elenco delle domande ammissibili a contributo straordinario per l'acquisizione di immobili, parzialmente finanziata dai Comuni stessi, da destinarsi ad attività di pubblico interesse di cui all'articolo 5 commi da 22 a 24 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (prospetto Allegato 1)
  - L'elenco delle domande non ammissibili a contributo con indicazione sintetica della motivazione (prospetto Allegato 2).

Il Vicedirettore centrale  
Direttore preposto al Servizio Edilizia  
Dott. Silvio Pitacco

*(firmato digitalmente)*

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005  
(Codice dell'Amministrazione Digitale)